

**DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2015**  
**12/2015/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI**  
**TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA**  
**DI VENEZIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 gennaio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta

- dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 maggio 2012, 204/2012/R/IDR, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 290/2012/R/IDR, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, da ultimo in data 3 dicembre 2014, dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (e dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale, soggetto competente alla predisposizione tariffaria del gestore *Azienda Servizi Integrati S.p.A.* per gli anni 2012 e 2013) ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dal medesimo Ente d’Ambito in data 5 giugno 2014 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché le successive comunicazioni ricevute, da ultimo, in data 14 gennaio 2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo

omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);

- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l’Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d’Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell’ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall’Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione

tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
  - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza (comma 4.2, lett. a));
  - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
  - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l’Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti all’uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il

- moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
- iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
  - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
  - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
  - con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
  - l'Ente d'Ambito in oggetto ha trasmesso, in data 5 giugno 2014, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 relative alle singole gestioni operanti sul proprio territorio, nonché, da ultimo in data 14 gennaio 2015, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
  - ai fini della valorizzazione dei conguagli riferiti agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e i documenti inviati dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR;
  - l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
  - parziale copertura del servizio di acquedotto – limitatamente al territorio gestito da *Veritas S.p.A.* – e del servizio di fognatura;

- vetustà delle reti e degli impianti e conseguente elevato livello di perdite di rete;
- in riferimento all'area geografica gestita da *Veritas S.p.A.*, alto tasso di fuoriuscite e elevata frequenza di allagamenti;
- a fronte delle menzionate criticità, il medesimo Ente d'Ambito ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - ammodernamento delle reti e adeguamento degli impianti;
  - incremento del grado di copertura del servizio di acquedotto, per il gestore *Veritas S.p.A.*, e del servizio di fognatura;
  - riduzione del livello di perdite di rete;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ente d'Ambito in oggetto ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - rinnovo delle condotte e potenziamento degli impianti finalizzati, limitatamente al territorio gestito da *Veritas S.p.A.*, anche alla riduzione dei casi di allagamento;
  - estensione della rete di acquedotto e dei relativi collegamenti agli impianti nell'area gestita da *Veritas S.p.A.*;
  - rifacimento e/o realizzazione di tratti di rete fognaria e relativo collegamento ai depuratori;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha previsto:
  - ✓ per il gestore *Veritas S.p.A.*:
    - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - ✓ per il gestore *Azienda Servizi Integrati S.p.A.*:
    - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con riguardo al gestore *Azienda Servizi Integrati S.p.A.*, nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, il medesimo Ente d'Ambito ha specificato di essersi



avvalso, ai sensi del comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, della facoltà di valorizzare, per l'anno 2015, la componente  $FNI^{new}$  a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, che richiedono un fabbisogno di risorse ulteriore rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni; per la quantificazione della componente  $FNI^{new}$ , l'Ente d'Ambito ha proposto un valore del parametro  $\psi$  - nell'ambito del *range* (0,4-0,6) - pari a 0,4;

- inoltre, relativamente al menzionato gestore *Azienda Servizi Integrati S.p.A.*, il medesimo Ente d'Ambito ha specificato che, per attenuare l'impatto tariffario sull'utenza, per l'anno 2015, è stato determinato un importo della componente  $FNI_{FoNI}$  da riconoscere in tariffa inferiore alla soglia massima ammissibile;
- con riferimento al gestore *Veritas S.p.A.*, per quanto concerne la componente "Altri corrispettivi ai proprietari",  $AC_p$ , l'Ente d'Ambito, nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, ha evidenziato che "*fra gli altri costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono state considerate le somme relative all'uso della condotta facente capo alla società Veneto Acque e dell'impianto di depurazione del PIF di proprietà della società SIFA*", specificando, inoltre, che:
  - per quanto concerne l'importo considerato a titolo di canone per l'utilizzo della condotta di Veneto Acque S.p.A., "*il relativo valore è stato inserito (...) al fine di preconstituire le risorse finanziarie per la chiusura di un contenzioso che ha visto, da ultimo, una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1655/2012) che ha imposto al Consiglio di bacino di provvedere alla determinazione della relativa tariffa*";
  - con riferimento al costo relativo all'uso dell'impianto di depurazione del PIF, si è valutato "*di inserire in tariffa una quota pari alla ricaduta nella stessa dei costi di realizzazione delle opere che il gestore Veritas avrebbe dovuto realizzare e non più necessarie a seguito della realizzazione del P.I.F. [eseguita dal concessionario regionale S.I.F.A. S.p.A.]*";
- per i gestori di cui all'Allegato A, per i quali il moltiplicatore tariffario relativo agli anni 2012 e 2013 non è stato ancora approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR, l'Ente d'Ambito in oggetto, al fine di limitare i valori del moltiplicatore tariffario entro la soglia massima consentita pur "*non compromette[ndo] l'equilibrio economico e finanziario*", con note in data 27 ottobre e 3 dicembre 2014, ha comunicato che:
  - per *Azienda Servizi Integrati S.p.A.*, si è proceduto, con riferimento alla sola annualità 2013, alla rinuncia di "*parte del <FoNI 2013 calcolato>*";
  - per *Veritas S.p.A.* si è proceduto, per il 2012, a rinunciare "*a parte del <FoNI 2012 calcolato>*", mentre per il 2013, a rinunciare "*all'intera somma dedicata al <FoNI 2013 calcolato>*";
- per le richiamate gestioni, i conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati determinati dall'Ente d'Ambito - tenendo conto delle rinunce di cui si è detto al

precedente alinea - nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, nonchè, per il gestore *Azienda Servizi Integrati S.p.A.* - con riferimento all'anno 2012 - sulla base del valore risultante dall'applicazione del MTT e approvato con delibera n. 5 del 17 gennaio 2014 dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale (soggetto competente alla predisposizione tariffaria del gestore in questione per gli anni 2012 e 2013);

- al fine di contenere l'incremento tariffario, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha evidenziato di aver operato, limitatamente al gestore *Veritas S.p.A.*, una riallocazione dei conguagli ( $R_{c_{TOT}}$ ) riferiti alle annualità 2012 e 2013, prevedendo le modalità del relativo recupero successivamente al 2015.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

#### **RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per le predette gestioni non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le gestioni in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito e che sia

- opportuno che l’Autorità si riservi di effettuare, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, le necessarie verifiche in ordine alla effettiva realizzazione degli investimenti pianificati;
- le proposte tariffarie comunicate all’Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
  - con riguardo alla predisposizione tariffaria trasmessa per *Veritas S.p.A.*, non possa trovare accoglimento la proposta di valorizzare la componente  $AC_p$  con riferimento alle società Veneto Acque S.p.A. e SIFA S.c.p.a., atteso che, secondo quanto stabilito al comma 1.1 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, la medesima componente  $AC_p$  - ammissibile ai fini tariffari - è definita come il corrispettivo annuale “a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica (...) ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture”;
  - sia, pertanto, necessario procedere alla correzione degli elaborati proposti dall’Ente d’Ambito, configurando le voci di costo relative all’uso della condotta di Veneto Acque S.p.A. e dell’impianto di depurazione di SIFA S.c.p.a. come segue:
    - con riferimento alla condotta di Veneto Acque S.p.A., anche in considerazione della sentenza n. 3686/2012 del Consiglio di Stato, sez. V, come componente di costo per gli acquisti all’ingrosso (*COws*), applicando provvisoriamente un coefficiente  $\vartheta$  per Veneto Acque S.p.A. pari a 1, nelle more dell’acquisizione degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del relativo moltiplicatore tariffario ;
    - per quanto concerne l’impianto di depurazione del PIF di SIFA S.c.p.a., si ritiene opportuno accogliere la quantificazione del costo in questione proposta dal soggetto competente – e ammessa in tariffa ai sensi del comma 27.1 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR – stante che, sulla base dei dati trasmessi e in un’ottica di tutela dell’utenza, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha “*valuta[to] di inserire in tariffa una quota pari alla ricaduta nella stessa dei costi di realizzazione delle opere che il gestore Veritas avrebbe dovuto realizzare e non più necessarie a seguito della realizzazione del P.I.F. [della società SIFA S.c.p.a.]*”;
  - per entrambi i gestori *Azienda Servizi Integrati S.p.A.* e *Veritas S.p.A.*, sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all’art. 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR i valori del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, come indicati nella Tabella 2 dell’Allegato A e in particolare:
    - i valori risultanti a seguito delle rinunce proposte dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia - con il consenso dei medesimi gestori - al fine di contenere il moltiplicatore tariffario entro il previsto limite di prezzo, con

riferimento al 2013 per *Azienda Servizi Integrati S.p.A.* e ad entrambe le annualità 2012 e 2013 per *Veritas S.p.A.*;

- per il gestore *Azienda Servizi Integrati S.p.A.* - relativamente all'anno 2012 - il valore risultante dall'applicazione del MTT e approvato con delibera n. 5 del 17 gennaio 2014 dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale (soggetto competente alla predisposizione tariffaria del gestore in questione per gli anni 2012 e 2013);
- a seguito della riallocazione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013 operate dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per il gestore *Veritas S.p.A.*, sia opportuno esplicitare nella Tabella 3 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori già risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

## **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposti dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *g* proposti dal medesimo Ente d'Ambito, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per le relative gestioni l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di approvare ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore *g* proposti - per le medesime gestioni - per gli anni 2012 e 2013 e riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A, ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
4. di esplicitare nella Tabella 3 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015 con riferimento al gestore *Veritas S.p.A.*;
5. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai

conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*